

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 28 febbraio 1967 concernente le opposizioni contro le
espropriazioni di diritti di acqua promosse dalla Società Elettrica
Sopracenerina S.A. in Locarno nell'ambito della costruzione
dell'impianto idroelettrico di Giumaglio e del Salto

(del 1. settembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Gran Consiglio è chiamato a decidere circa le opposizioni interposte contro le espropriazioni promosse dalla Società Elettrica Sopracenerina S.A. in Locarno nell'ambito della costruzione dell'impianto idroelettrico di Giumaglio e del Salto. La competenza gli deriva dall'art. 46 cpv. 2 della legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916 (LUFI) e dall'art. 55 della legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1930 (LFE).

Il Gran Consiglio è stato formalmente investito della decisione circa le opposizioni menzionate con lettera 5 agosto 1966 della presidenza della Commissione federale di stima del VII Circondario (CFS), diretta al Legislativo tramite il Consiglio di Stato.

L'« iter » della procedura è stato il seguente :

Con decreto legislativo del 9 ottobre 1961 questo Gran Consiglio accordava alla Società Elettrica Sopracenerina, società anonima, in Locarno, la concessione per lo sfruttamento delle acque delle valli di Giumaglio e del Salto, affluenti di sinistra del fiume Maggia, per la produzione di energia elettrica. Con quel decreto questo Gran Consiglio concedeva espressamente alla Società concessionaria, come all'art. 14 del ricordato decreto legislativo, « il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale, per la costruzione delle opere e installazioni eseguite in virtù della concessione, per la trasformazione ed il trasporto dell'energia prodotta e per l'acquisto di eventuali diritti d'acqua preesistenti ».

Per l'acquisto dei terreni indispensabili alle opere, la Società concessionaria doveva ricorrere solo in due casi alla procedura espropriativa. La relativa decisione del 23 novembre 1963 è cresciuta in giudicato.

La Società concessionaria non riusciva invece a concludere accordi diretti con i titolari di diritti d'acqua preesistenti alla concessione, per cui la Commissione federale di stima del VII Circondario (CFS), con decreto del 4 maggio 1966, doveva dichiarare aperta una procedura ordinaria di espropriazione relativamente « all'acquisto dei diritti d'acqua necessari per la costruzione dell'impianto idroelettrico di Giumaglio - Someo ».

Entro il termine per le notificazioni sono state inoltrate diverse istanze; tra di esse sono state considerate dalla CFS come opposizioni (e non solo come pretese di indennità) quelle insinuate dai signori :

- Mario Garzoli, Maggia
- Valente Garzoli, Maggia
- Charles Helbling, Zurigo (avv. Giacomo Mariotti, Locarno)
- Hermann Hücker, Maggia (avv. Giacomo Mariotti, Locarno)

- Maria Schetty, Maggia (avv. Giacomo Mariotti, Locarno)
- Comune di Maggia (avv. Eugenio Molinari, Lugano)
- Eredi fu Giuseppe Adami (Annito Cerini, Giumaglio)

All'udienza di conciliazione svoltasi il 28 e 29 luglio 1966 a Giumaglio, rispettivamente a Maggia, il Comune di Maggia (la cui notifica e opposizione era unicamente cautelativa) e i signori Eredi fu Giuseppe Adami ritiravano formalmente l'opposizione all'espropriazione.

I signori Helbling, Hücker e Schetty mantenevano invece le opposizioni interposte, riservando però un eventuale accordo diretto con la Società concessionaria, mentre che i signori Garzoli Valente e Mario confermavano esplicitamente di volersi opporre all'espropriazione.

Come già sopra accennato, a' sensi dell'art. 46 cpv. 2 della LUF1 le contestazioni circa l'obbligo di cessione di diritti di utilizzazione opposti ai diritti del concessionario sono decise dall'Autorità concedente.

Con successiva lettera dell'8 novembre 1966 la presidenza della CFS comunicava che « tra i signori Charles Helbling, Hermann Hücker e Maria Schetty, tutti rappresentati dal sig. avv. dott. Giacomo Mariotti, Locarno, e la Società concessionaria era stato raggiunto un accordo nel senso che l'ente espropriante metterà a disposizione un certo quantitativo d'acqua in applicazione dell'art. 10 LFE ». La CFS concludeva dicendo all'attenzione di questo Gran Consiglio che l'opposizione di principio all'espropriazione dei menzionati signori deve pertanto considerarsi come ritirata giusta il tenore della lettera 16 settembre 1966 dell'avv. Mariotti, e che pertanto le opposizioni interposte contro l'espropriazione si riducono a quelle dei signori Mario e Valente Garzoli.

Il signor Mario Garzoli con la notifica 1. giugno 1966 diretta alla CFS tramite la Cancelleria comunale di Maggia ha formulato una « opposizione circa la modifica dello stato di fatto alla derivazione del canale di adduzione esistente in roccia e manufatti sulla particella n. 2416 » dicendo che l'opposizione è limitata alla salvaguardia dell'attuale deflusso di acqua defluente (deflusso ritenuto dal Garzoli essere un diritto acquisito).

Una siffatta opposizione da considerarsi in base all'art. 35 LFE si fonda nelle intenzioni dell'espropriato sull'art. 10 della stessa legge, che recita testualmente:

« I diritti sulle fontane, sorgenti e sui corsi d'acqua indispensabili ad un fondo, ad un servizio di fornitura d'acqua o ad un altro impianto idraulico d'utilità pubblica non possono essere espropriati se non quando l'espropriante fornisca un equivalente d'acqua bastevole ».

In effetti non sono stati sostenuti dal ricorrente altri motivi di opposizione (né possono ricorrere in concreto).

Per completezza menzioniamo quelli che potrebbero essere secondo la dottrina (commentario Hess art. 35 LFE litt. a N. 3-9, pag. 105-106) gli altri capi di opposizione in senso stretto:

- a) Die in Art. 1 niedergelegten Voraussetzungen für die Enteignung liegen nicht vor.
- b) Es fehlt der zur Ausübung des Enteignungsrechtes durch den Bund erforderliche Beschluss des Bundesrates, oder es liegt keine gültige bundesgesetzliche Ermächtigung einer anderen Amtsstelle, welche das Enteignungsrecht zuhanden des Bundes von sich aus beansprucht, vor.
- c) Es ist keine Uebertragung des Enteignungsrechtes an Dritte in den vom Gesetz vorgeschriebenen Formen erfolgt.

- d) Das Enteignungsrecht wird für andere als die in Art. 4 genannten Zwecke beansprucht.
- e) Es wollen andere als die in Art. 5 vorgesehene Arten von Rechten zum Gegenstand des Enteignungsverfahrens gemacht werden ».

Traduzione in italiano :

- «a) Non si verificano le premesse per l'espropriazione stabilite dall'articolo 1 LFE.
- b) Manca la decisione del Consiglio federale richiesta per l'esercizio del diritto d'espropriazione da parte della Confederazione, oppure fa difetto l'autorizzazione validamente conferita in base alla legge federale ad altro organo che intende esercitare tale diritto per conto della Confederazione.
- c) Non è avvenuto alcun trasferimento del diritto di espropriazione a terzi, nelle forme prescritte dalla legge.
- d) Il diritto di espropriazione viene usato per scopi che non sono quelli indicati nell'art. 4 LFE.
- e) Son fatti oggetto della procedura di espropriazione diritti non contemplati nell'art. 5 ».

Per quanto attiene ai diritti d'acqua facciamo pure rimando alle considerazioni esposte dal Commentario Hess (pag. 36) :

« Auf Art. 10 sich stützende Einwendungen gegen die Enteignung von Rechten an Brunnen und Quellen sind ebenfalls auf dem Wege der Einsprache (art. 35 lit. b) geltend zu machen ».

« Solche Wasserläufe, die Trinkwasserversorgungen und andere dem allgemeinen Wohl dienende wasserbauliche Anlagen speisen, dienen wichtigen öffentlichen Zwecken, die auf keinen Fall beeinträchtigt werden dürfen. Aber auch, wenn sie nur für die Bewirtschaftung eines privaten Grundstückes unentbehrlich sind, geniessen sie schon durch Art. 707 ZGB einen besonderen Schutz, so dass es sich rechtfertigt, die Enteignung in solchen Fällen nur zuzulassen, wenn genügender Ersatz in natura geleistet wird, was in der Regel möglich sein dürfte.

Handelt es sich dagegen um *entbehrliche* Brunnen und Quellen, so können sie auch enteignet werden ; als *entbehrlich* sind die betreffenden Wasserrechte für deren Inhaber insbesondere auch dann zu betrachten, wenn durch den Enteigner Ersatz in anderer Form beschafft wird, wie z.B., wenn für den Entzug des für den Betrieb einer Mühle notwendigen Wassers Ersatz an elektrischer Kraft geleistet wird ».

Traduzione in italiano :

« Le opposizioni contro l'espropriazione di diritti di fonti e sorgenti esercitate in base all'art. 10 devono parimenti essere fatte valere nella forma di cui all'art. 35 lit. b ».

« Tali corsi d'acqua, che approvvigionano impianti di acqua potabile o altre installazioni idriche di interesse generale, servono a importanti scopi pubblici che non possono in nessun caso essere compromessi. Ma anche se sono indispensabili solo per la cultura di un fondo privato, per il fatto di essere a beneficio della tutela dell'art. 707 CCS si giustifica anche in questi casi che l'espropriazione sia ammessa solo quando essa avvenga dietro sufficiente compenso in natura, ciò che di regola dovrebbe essere possibile.

Se per contro si tratta di *fonti o sorgenti non indispensabili*, esse possono senz'altro essere espropriate; in particolare i relativi diritti d'acqua sono da considerare non indispensabili per il proprietario *anche quando l'ente espropriante provvede alla sostituzione in altra forma*, come — ad esempio — quando l'acqua necessaria per il funzionamento di un mulino viene sostituita con energia elettrica ».

Il signor Mario Garzoli non ha affatto dimostrato (e nemmeno tentato di dimostrare) che il deflusso che verrà a mancare è indispensabile per la coltura del suo fondo.

Senza dire che il cosiddetto diritto acquisito (di derivazione?) sull'acqua vantato dal signor Mario Garzoli non può esser configurato come un diritto d'acqua a' sensi della giurisprudenza affermatasi (menzionata nel messaggio del Consiglio di Stato), giacchè non trova menzione nel catasto delle acque, che ha forza costitutiva.

Ne discende che per più ragioni l'opposizione del signor Mario Garzoli deve essere respinta (poichè il Garzoli non è titolare di nessun diritto d'acqua e poichè fanno difetto i presupposti di fatto e di diritto di un'opposizione).

Il signor Valente Garzoli con la sua notifica del 1. giugno 1966 diretta alla CFS tramite la Cancelleria comunale di Maggia, dopo aver premesso tra l'altro :

« Potrebbe darsi che sia possibile riservarmi un quantitativo d'acqua sufficiente ai bisogni attinenti all'esercizio del mulino e dello stabilimento di piscicoltura, nonchè all'irrigazione dei fondi, atteso che l'ente espropriante, se sono bene informato, dovrà consentire, alla sovrastante cascata del Salto, un deflusso minimo di l. 7200 al minuto per il periodo 1. aprile - 30 settembre.

Si fa espresso riferimento all'art. 10 LFE, il quale tassativamente prescrive all'espropriante l'obbligo di fornire un equivalente d'acqua bastevole agli aventi diritto », formula un'opposizione all'espropriazione dicendo :

« Tuttavia, fino a quando gli saranno date ampie garanzie in merito, il sottoscritto deve necessariamente, a tutela degli interessi vitali della sua azienda, opporsi all'espropriazione ».

Pur considerato che Valente Garzoli è effettivamente titolare di un diritto d'acqua iscritto a catasto, per il resto valgono le stesse considerazioni fatte « supra » per il caso di Mario Garzoli.

In particolare l'acqua per i bisogni attuali e dimostrati dell'azienda non è indispensabile e potrà essere sostituita dall'ente espropriante (ad esempio con energia elettrica), così come risulta chiaramente dalla motivazione esposta nel messaggio del Consiglio di Stato.

Perciò anche l'opposizione — fondata pure nelle intenzioni del secondo ricorrente sull'art. 10 LFE — del signor Valente Garzoli deve essere respinta.

Le altre domande formulate dagli espropriati Mario e Valente Garzoli nelle loro notifiche attengono a questioni di indennità, dovranno essere esaminate e decise dalla CFS giusta i disposti della LFE e sfuggono pertanto alla competenza di codesto Gran Consiglio.

Per i suesposti motivi questa Commissione invita pertanto il Gran Consiglio ad aderire al messaggio 28 febbraio 1967 del Consiglio di Stato nel senso di decidere :

Le opposizioni formulate dal signor Mario Garzoli e dal signor Valente Garzoli contro le espropriazioni di diritti d'acqua promosse dalla Società Elettrica Sopracenerina S.A. in Locarno nell'ambito della costruzione dell'impianto idroelettrico di Giumaglio e del Salto, sono respinte. E' accertato che ogni altra opposizione è stata tolta.

Per la Commissione della Legislazione :

P.F. Barchi, relatore-

Ballinari — Bignasca — Guglielmoni —

Jelmini — Lepori — Maino — Scacchi

— Tamburini — Tognini

447

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025